

Citta' metropolitana di Torino

Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi: Metanodotto “Allacciamento OMG SRL OFFICINE MECCANICHE DN100 (4”) – DP 12bar nel Comune di Lusigliè (TO)”. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A..

Allegato

ATTO N. DD 2078

DEL 06/05/2022

Rep. di struttura DD-RA2 N. 25

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Metanodotto “Allacciamento OMG SRL OFFICINE MECCANICHE DN100 (4”) – DP 12 bar nel Comune di Lusigliè (TO)”. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A..

Il Dirigente

Premesso che la Società SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, deve realizzare l’opera denominata “Allacciamento OMG SRL OFFICINE MECCANICHE DN100 (4”) – DP 12 bar nel Comune di Lusigliè (TO)”;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera n. 64- 319/22 del 02/02/2022 che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., accertava la conformità urbanistica e dichiarava, con l’approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità dell’opera, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Preso atto che con la sopra citata Determinazione n. 64-319/22 del 02/02/2022 si subordinava l’autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell’allegato A) della medesima Determinazione ed all’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in questione;

Vista l’istanza prot. n. 34108 del 09/03/2022 formulata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., di imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi di cui al piano particolareggiato d’esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati e la disposizione dell’occupazione temporanea delle medesime aree per un periodo di mesi 12 al fine di eseguire i lavori sopraindicati;

Considerato che in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, l’opera in oggetto risulta necessaria al fine di

assicurare la fornitura di gas metano a cliente idoneo in Comune di Lusigliè, Strada Prov. Feletto-Agliè, km 2,225.

Preso atto che le indennità offerte dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM RETE GAS S.P.A., in allegato all'istanza, nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù di metanodotto (identificate in colore rosso) e le aree soggette ad occupazione temporanea (identificate in colore verde), con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, così ripartiti:

- Euro 3.535,00 per indennità di asservimento;
- Euro 2.162,00 per indennità di occupazione;

Preso atto che, poiché il numero dei proprietari catastali interessati è inferiore a 50, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è provveduto a inviare l'avviso di avvio del procedimento ad ogni proprietario;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata garantita ai soggetti coinvolti dalla presente procedura ablativa la partecipazione procedimentale informandoli, altresì, della possibilità di contribuire al contraddittorio attraverso la produzione di osservazioni;

Preso atto che nessuna osservazione è stata prodotta nei termini prescritti;

Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura di esproprio e dettagliati specificatamente nel piano particellare allegato A) al presente provvedimento, all'occupazione d'urgenza e all'imposizione di servitù;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM RETE GAS S.P.A., avente ad oggetto i seguenti contenuti:

1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
4. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
5. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
6. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali

riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

7. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;

8. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

9. restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021, con il quale è stata riattribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1/02/2021 e fino al 31/01/2024;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di disporre in favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di

servitù coattiva e l'occupazione temporanea per un periodo di 12 mesi sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Allacciamento OMG SRL OFFICINE MECCANICHE DN100 (4") – DP 12 bar nel Comune di Lusigliè (TO)", identificate e descritte nel piano particellare grafico e descrittivo, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 64-319/2022 del 02/02/2022, ed è integrata dalle seguenti disposizioni:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A) e relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare, allegato A alla presente determinazione;

5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione d'urgenza delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita:

- Euro 3.535,00 per indennità di asservimento;
- Euro 2.162,00 per indennità di occupazione;

6. Di dare atto che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di SNAM RETE

GAS S.P.A.;

7. Di disporre con il presente atto che SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze a SNAM RETE GAS S.P.A.. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;

10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario SNAM RETE GAS S.P.A.;

12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SNAM RETE GAS S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Lusigliè (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 06/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli



ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA


che, nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino,

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelera i propri diritti a termine di legge.

PLANIMETRIA 1:2000




MET.: ALL.TO OMG S.r.L. OFFICINE MECCANICHE DN 100 (4'') - 12 bar NEL COMUNE DI LUSIGLIE' (TO)

ELENCO PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE IN COMUNE DI LUSIGLIE' (TO)


N.ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DITTA	DATI CATASTALI								SUPERFICIE DA ASSERVIRE mq.	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO A CORPO (€)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI mq.	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO (€)	SUPERFICIE STRADA ASSERVITA mq.	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO STRADA OFFERTA A CORPO (€)	TOTALE INDENNITA' OFFERTA A CORPO (€)	NOTE		
			FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE									Confini	
							Ha	a	ca											Reddito Dominicale (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	OMISSIS	OMISSIS	1	84	Seminativo Irriguo	3 ^a	00	18	65	13,97	14,45	Foglio 1 Particelle 85 e 83	945	1369,00	1529	673,00	0	0,00	2042,00	L'ammontare dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri
1	OMISSIS	OMISSIS	1	83	Seminativo Irriguo	3 ^a	00	25	23	18,89	19,55	Foglio 1 Particelle 84, 80 e 79	1105	1845,00	1858	818,00	0	0,00	2663,00	
2	OMISSIS	OMISSIS	1	80	Seminativo Irriguo	3 ^a	00	32	09	24,03	24,86	Foglio 1 Particelle 78, 79 e 83	13	20,00	1218	536,00	0	0,00	556,00	L'ammontare dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri
3	OMISSIS	OMISSIS	1	79	Uliveto	2 ^a	00	07	39	1,91	1,53	Foglio 1 Particelle 83, 80 e 78	190	301,00	305	135,00	0	0,00	436,00	L'ammontare dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri

LEGENDA
SIMBOLOGIA DI LINEA


- Metanodotto in progetto
- Metanodotto in esercizio



CATEGORIA DI POSA B



COROGRAFIA 1:10.000



Nel Comune di LUSIGLIE' (TO)

1	FEB.2022	EMMISSIONE PER PERMESSI	DESCRIZIONE	S.CHAPPETTA	BARCI	
REV.	DATA			DISEGN.	CONTR.	APPROV.
		Proprietario	Progettista	FOGLIO	1	di 1
				DISEGNO	21022	
Imp. n° 21022		MET.: ALL.TO OMG S.r.L. OFFICINE MECCANICHE DN 100 (4'') - 12 bar NEL COMUNE DI LUSIGLIE' (TO)		REVISIONE	1	
				Comm. PROG.	4190/61	
				Comm. SNAM	N0/R21122	
				SCALA	1:2000	
				sostituisce il sostituito dal		

